

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2166

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, LA ROCCA, MASTELLA MARIO
CLEMENTE, PORCELLANA, SANGALLI**

Presentata il 5 maggio 1978

Modifica dell'articolo 117 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'articolo 117 della Costituzione prevede che appartenga alla potestà legislativa delle regioni la materia attinente le tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha delegato alle regioni, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate, previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

Inoltre, con il medesimo decreto è stato delegato alle regioni, con il loro assenso, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili alla integrazione della rete primaria nazionale.

Tali provvedimenti, stabiliti dall'articolo 86 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, confermano un indirizzo e una esigenza, che nel corso degli anni si sono sempre più imposti, tendenti ad attribuire le più ampie responsabilità ed iniziative in materia di trasporti pubblici locali alle regioni, quali enti competenti in ordine all'uso del loro territorio.

Si è in tal modo sanzionato il principio che dovranno essere le regioni a provvedere alla riorganizzazione e ristrutturazione di tutti i servizi di trasporto locali, effettuando una integrazione fra i vari modi di trasporto e promuovendo forme associative tra gli enti locali, per la gestione dei servizi.

Ma finché la competenza rimane allo Stato ed alle regioni è solo data una delega, queste non possono assumersi tutte le responsabilità inerenti a queste ferrovie. Soprattutto restando direttamente a ca-

rico dello Stato l'onere di ripianare le spese di esercizio, non si spinge la regione a realizzare una completa integrazione tra le ferrovie locali e gli altri mezzi di trasporto, integrazione che è necessaria per raggiungere un migliore servizio a costi inferiori.

Alla luce di tali considerazioni è da ritenersi ormai funzionalmente superata la delega alle regioni per l'esercizio della fun-

zione amministrativa in materia di linee ferroviarie in concessione e di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sembra pertanto opportuno proporre già un trasferimento alle regioni della potestà legislativa anche in questa materia, aggiungendo tra le materie elencate all'articolo 117 della Costituzione anche le ferrovie locali di interesse soltanto regionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 117 della Costituzione della Repubblica dopo le parole:

« tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale » sono aggiunte le seguenti: « ferrovie locali di interesse soltanto regionale ».